

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

450/2024/R/RIF

**DEFINIZIONE DI UNO SCHEMA TIPO DI BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI**

ORIENTAMENTI FINALI

***Mercato di incidenza: ciclo dei rifiuti urbani
29 ottobre 2024***

Premessa

Il presente documento si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 febbraio 2023, 50/2023/R/RIF per la predisposizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: d.lgs. 201/2022).

Con il documento per la consultazione 7 novembre 2023, 514/2023/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 514/2023/R/RIF) sono stati illustrati gli elementi di inquadramento generale e gli orientamenti che l'Autorità intende seguire per la definizione dello schema tipo di bando di gara. In particolare, l'Autorità si è concentrata su quegli elementi del bando di gara che possono essere utilemente raccordati con i profili caratteristici della regolazione, assicurando la necessaria coerenza con le previsioni in materia di tariffe e qualità del servizio.

Nel presente documento, alla luce delle osservazioni pervenute, sono illustrati gli orientamenti finali in relazione ai richiamati elementi del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani già oggetto di analisi nel citato documento per la consultazione 514/2023/R/RIF.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **29 novembre 2024**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.



In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Assetti e Governance Ambientale

Piazza Cavour, 5- 20121 Milano

pec: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Indice

1.	Introduzione	7
2.	Ambito di applicazione	8
3.	Contenuti minimi dello schema di bando di gara	10
4.	Oggetto e ambito di affidamento	12
5.	Condizioni di partecipazione	13
6.	Valore dell'affidamento	14
7.	Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte	15
8.	Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale.....	21
9.	Entrata in vigore	22

1. Introduzione

- 1.1 Il d.lgs. 201/2022, evidenziando la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di qualità elevata in linea con l'obiettivo di coesione sociale e territoriale, prevede, come noto, all'articolo 7 che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2).
- 1.2 L'Autorità, nell'ambito dello specifico procedimento di regolazione, ha sottoposto a consultazione gli orientamenti per la definizione dello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, cui hanno partecipato diversi *stakeholder* pubblici e privati¹.
- 1.3 In particolare, con il documento per la consultazione 514/2023/R/RIF sono stati illustrati l'impostazione e i criteri generali che l'Autorità intende adottare per la definizione di tale schema tipo che si configura come un elemento fondamentale per perseguire *ab origine* (e per l'intera durata contrattuale) la piena coerenza dei nuovi affidamenti con le previsioni regolatorie *pro tempore* vigenti, in particolare in tema di tariffe e qualità del servizio.
- 1.4 In tale prospettiva e in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, l'Autorità ha espresso l'orientamento di concentrare il proprio intervento su quegli elementi del bando di gara (oggetto, condizioni di partecipazione, importo a base di gara, ambito d'affidamento, criteri di aggiudicazione/valutazione delle offerte, elementi di trasparenza per la concorrenza) che possono essere utilmente raccordati con i profili caratteristici della regolazione del settore, assumendo come modello di riferimento l'affidamento di tutti i singoli servizi che costituiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
- 1.5 La recente pubblicazione del Rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi, tra i molteplici temi sviluppati, pone l'accento, tra le misure prioritarie da adottare nel breve periodo (non oltre 3 anni), anche sulla "*Circolarità: creare un vero mercato unico dei rifiuti e del riciclaggio in Europa*". In sintesi, viene sottolineata l'esigenza di perseguire una maggiore qualità e un ricorso ampio all'innovazione al fine di migliorare il possibile impiego del materiale recuperato nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti. L'attenzione posta al tema viene in parte intercettata, nel presente procedimento, rafforzando le misure volte a promuovere una maggiore attenzione al tema della qualità nella selezione del gestore attraverso il bando di gara tipo.
- 1.6 L'impostazione adottata inoltre può, da un lato, garantire la necessaria flessibilità in un settore ancora caratterizzato da molteplici profili di differenziazione (modalità

¹ Nello specifico risultano aver partecipato alla consultazione in questione 16 soggetti, di cui sei gestori, una Regione, un Ente locale, un Ente di Governo d'ambito, quattro Associazioni di imprese, un'Associazione nazionale di Enti Locali, un'Associazione nazionale di Enti di Governo d'Ambito, una società di consulenza e progettazione ambientale. Ha fornito il proprio contributo anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

operative di erogazione, impiantistica di servizio, *performance* ambientali, assetti locali per l'esercizio delle funzioni di governo) e, dall'altro, agevolare una più efficace espressione delle dinamiche competitive grazie ad un nucleo di regole comuni e uniformi a livello nazionale concernenti la determinazione dei corrispettivi del servizio, la fissazione di *standard* qualitativi, di *target* ambientali e di sviluppo del sistema infrastrutturale.

- 1.7 Con il presente documento, i cui elementi di dettaglio sono illustrati nello Schema tipo di bando (riportati in *Allegato*), in esito agli ulteriori approfondimenti svolti in relazione alle osservazioni pervenute, l'Autorità intende sottoporre a consultazione i propri orientamenti finali per la definizione dello schema di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Anche alla luce delle analisi e delle considerazioni riportate, ulteriormente approfondite nei paragrafi che seguono, si condivide l'impostazione generale prospettata? Motivare la risposta.*
- Q2.** *Si condividono le disposizioni riportate nello schema tipo di bando di gara di cui all'Allegato? Motivare la risposta fornendo eventuali proposte di integrazione o modifica.*

2. Ambito di applicazione

- 2.1 Gli *stakeholder* intervenuti alla consultazione hanno espresso un generale apprezzamento rispetto agli orientamenti dell'Autorità circa la ricostruzione del quadro di riferimento per i profili relativi all'assetto organizzativo del settore, nonché per i principali profili normativi di interesse per la materia dello schema tipo di bando di gara manifestando, al contempo, l'esigenza di alcuni chiarimenti e approfondimenti.
- 2.2 Gli elementi e le considerazioni evidenziate nel quadro di riferimento di cui al documento per la consultazione 514/2023/R/RIF permettono di delineare i caratteri principali dell'ambito di applicazione dello schema tipo di bando di gara in questione.
- 2.3 In particolare, al fine di contribuire a una maggiore uniformità degli atti di gara, come peraltro richiesto da diversi rispondenti, si propone l'adozione di un unico schema tipo di bando di gara, utilizzabile in tutte le tipologie di procedura di gara per la scelta del soggetto da proporre alla gestione del servizio e modulabile in ragione dei servizi di gestione di volta in volta oggetto di affidamento.

- 2.4 Lo schema in Allegato si concentra sui contenuti minimi regolatori dei bandi di gara, che trovano applicazione alle procedure a evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli operatori che, all'esito della gara, si configurino come "gestore integrato" o "gestore" del servizio rifiuti secondo le definizioni contenute nella metodologia tariffaria *pro tempore* vigente. Si conferma, pertanto, la neutralità dello strumento in discorso rispetto all'assetto più o meno integrato della filiera di gestione.
- 2.5 Trattandosi di profili regolatori, destinati a operare secondo quanto stabilito nei provvedimenti adottati nel tempo dall'Autorità, la declinazione dei contenuti regolatori minimi all'interno di un unico schema tipo di bando consente di perseguire una logica di semplificazione, salvaguardando il principio di auto-organizzazione degli enti preposti all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale sull'evidenza pubblica.
- 2.6 Risulta opportuno, altresì, precisare che rimangono escluse dall'obbligo di applicazione del presente provvedimento le procedure a evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli operatori che, all'esito della gara, si configurino come dei meri prestatori d'opera, ossia come soggetti individuati dall'Ente territorialmente competente (di seguito: ETC) che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il piano economico finanziario.
- 2.7 Si ribadisce, infatti, che il sistema di regole che disciplina le modalità e le condizioni di affidamento del servizio rimette alla valutazione dell'ente affidante la scelta delle modalità gestionali ritenute più adeguate in relazione al caso concreto.
- 2.8 In diverse osservazioni al documento per la consultazione 514/2023/R/RIF, poi, i soggetti rispondenti hanno evidenziato l'esigenza di chiarire espressamente il coordinamento fra le disposizioni dello schema tipo di bando di gara e quelle del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito: d.lgs. 36/2023), nonché del relativo Bando tipo n.1/2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC) e dei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del Ministro della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (di seguito: CAM).
- 2.9 A tal proposito, volendo perseguire sempre più una logica di semplificazione e di fruibilità della nuova disciplina, si ritiene utile precisare che per tutti gli elementi e gli aspetti della gara non disciplinati nello schema di provvedimento dovrà farsi riferimento alle disposizioni generali contenute nella disciplina sui contratti pubblici, in particolare nel d.lgs. 36/2023, negli atti tipo adottati da ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nonché nella normativa settoriale in materia ambientale e dei servizi pubblici locali.
- 2.10 Tale approccio, anche a seguito di interlocuzioni con gli uffici di ANAC, consente di sviluppare un quadro di riferimento chiaro, coerente e compatibile con le emanande previsioni e l'attività – tutt'ora in corso – di aggiornamento del Bando tipo n. 1/2023, ove applicabile, e della disciplina generale dei contratti pubblici.

3. Contenuti minimi dello schema di bando di gara

3.1 Relativamente ai contenuti dell'intervento regolatorio l'Autorità intende confermare l'orientamento espresso nel primo documento per la consultazione e, pertanto, di intervenire soltanto sugli elementi del bando di gara che appaiono idonei a riflettere le peculiarità tecniche, economiche e industriali del servizio di gestione dei rifiuti urbani e identificati come segue:

- ambito di applicazione;
- definizioni;
- perimetro;
- documentazione di gara;
- durata;
- condizioni di partecipazione;
- valore dell'affidamento;
- criterio di aggiudicazione e disciplina dell'offerta;
- criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
- criteri di valutazione dell'offerta economica;
- misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale.

3.2 Appare utile richiamare taluni profili di interesse con riferimento alla durata: da un lato, dando rilievo alle pertinenti previsioni di legge in materia di servizi pubblici locali a rete² e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani³ e, dall'altro, richiamando le attribuzioni degli ETC in ordine alla determinazione della durata degli affidamenti nel rispetto dei criteri posti dalla normativa *pro tempore* vigente.

3.3 In particolare, nell'Allegato al presente documento viene richiamata anche la previsione regolatoria contenuta nell'articolo 5.2 dello schema tipo di contratto di servizio di cui all'Allegato A alla deliberazione 385/2023/R/RIF, ai sensi del quale la durata dell'affidamento, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, *“può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti”*.

² Cfr. articolo 19, comma 1, primo periodo, d.lgs. 201/2022: *“Fatte salve le normative di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio (..), in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.”*

³ Cfr. articolo 203, comma 2, lettera c), d.lgs. 152/2006 con riferimento alla durata dell'affidamento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

- 3.4 Un ulteriore profilo di interesse attiene al richiamo delle definizioni diffusamente riportate in altri provvedimenti: la loro omogeneità a livello nazionale rappresenta, infatti, una condizione imprescindibile per la corretta interpretazione e applicazione dell'emanando provvedimento.
- 3.5 Infine, l'Autorità intende introdurre alcune indicazioni in merito alla predisposizione degli atti costituenti la documentazione di gara al fine di promuoverne una maggiore uniformità con particolare riguardo agli elementi di rilevanza regolatoria: la completezza delle informazioni, unitamente a una standardizzazione degli atti destinati a disciplinare l'esecuzione contrattuale - piano economico finanziario di affidamento di gara (di seguito: PEFA di gara)⁴ e contratto di servizio - può rappresentare un utile elemento di semplificazione per un proficuo confronto competitivo.
- 3.6 In proposito, si ritiene innanzitutto utile evidenziare che la documentazione di gara deve contenere, in attuazione alla pianificazione locale (di livello regionale e d'ambito) e in coerenza con la disciplina regolatoria, tutti gli elementi necessari per la formulazione di un'offerta internamente coerente da parte di ciascun concorrente, sia per quanto concerne gli elementi qualitativi che economici del servizio da affidare.
- 3.7 Dovranno pertanto essere analiticamente fornite tutte le informazioni rilevanti sullo stato di fatto del servizio e sulle pertinenti infrastrutture al momento di avvio della procedura di selezione, sulle caratteristiche dei singoli servizi e sulle attività ricomprese in ciascun servizio oggetto di affidamento, nonché sugli interventi da realizzare per la loro erogazione. Dovranno, inoltre, essere puntualmente indicati i *target* (qualitativi e ambientali) minimi attesi e, coerentemente, definiti i parametri per la quantificazione economica dell'offerta da parte dei concorrenti.
- 3.8 Rispetto alla documentazione di gara, l'Autorità ritiene necessario che essa comprenda, oltre agli atti previsti dalla disciplina sui contratti pubblici, anche i seguenti atti da elaborarsi in conformità alla disciplina regolatoria *pro tempore*⁵:
- PEFA di gara;
 - schema di contratto di servizio.
- 3.9 Relativamente agli elementi di trasparenza per la concorrenza, trattati nella disciplina in Allegato nella sezione relativa alla documentazione di gara, l'Autorità è orientata a prevedere con riferimento alla procedura di subentro che tutte le informazioni sull'identificazione dei beni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio (da trasferire ovvero da concedere al nuovo gestore), sul loro stato e sulla loro

⁴ Il piano economico finanziario di affidamento di gara è il documento elaborato dall'ETC che sviluppa, con cadenza annuale per tutta la durata dell'affidamento, l'andamento di costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi in tariffa relativi al Servizio da affidare.

⁵ Per quanto attiene ai contenuti minimi del PEFA di gara, in quanto sovrapponibili a quelli del PEFA, si rinvia allo schema tipo di contratto di servizio, di cui all'Allegato A della deliberazione 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF.

consistenza, nonché l'indicazione del valore di subentro – secondo quanto stabilito dalla regolazione *pro tempore* vigente⁶ - e le tempistiche per la sua corresponsione siano contenute nell'inventario dei beni strumentali da allegarsi allo schema di contratto di servizio.

4. Oggetto e ambito di affidamento

- 4.1 Si ritiene opportuno ribadire che le denominazioni dei servizi (che compongono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) oggetto di affidamento siano declinate in coerenza con le definizioni del perimetro gestionale adottate nell'ambito della metodologia tariffaria⁷ e che il bando indichi e descriva anche le evoluzioni programmate dei singoli servizi nell'arco di tempo dell'affidamento.
- 4.2 Con riferimento all'ambito di affidamento, inoltre, si conferma il richiamo effettuato dall'Autorità alle disposizioni della normativa ambientale, dalle quali emerge un disegno normativo fondato, oltre che su una gestione aggregata e sistemica dei vari servizi di gestione dei rifiuti, su un dimensionamento per ambiti territoriali ottimali funzionale al perseguimento di economie di scala ed efficienze di servizio⁸.
- 4.3 In proposito merita evidenziare che tale normativa contiene un elemento di flessibilità in ordine all'integrazione dei servizi, consentendo sia l'affidamento congiunto dei vari servizi di gestione a un unico gestore, sia l'affidamento disgiunto, da un lato, dei servizi a monte della filiera e, dall'altro, di quelli a valle: la scelta dell'opzione di volta in volta preferibile appare demandata agli enti titolari della competenza in ordine all'affidamento del servizio, i quali devono valutare tutte le caratteristiche dello specifico contesto locale, ivi comprese quelle del mercato di riferimento, consentendo alla gestione il perseguimento di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
- 4.4 L'Autorità è orientata a prevedere che l'ETC sia tenuto in ogni caso a motivare adeguatamente – in coerenza al quadro normativo vigente le determinazioni in ordine alla perimetrazione del servizio da affidare.
- 4.5 Taluni rispondenti, infine, hanno rappresentato l'opportunità di fornire una indicazione anche sul tema dei servizi esterni al perimetro regolato, essendo tali servizi talvolta affidati unitamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora strettamente collegati alle attività principali. In proposito, l'Autorità è orientata a stabilire che i bandi di gara, simmetricamente a quanto già disposto dall'articolo 4.3

⁶ Cfr. articolo 20, Allegato A (MTR-2) della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF.

⁷ Cfr. articolo 1.2 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF e articolo 1, comma 1.1 del MTR-2 ai sensi del quale sono oggetto di regolazione i servizi di: a) spazzamento e lavaggio strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

⁸ In tema di affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani, cfr. articolo 200 d.lgs. 152/2006, articolo 3-bis, comma 1-bis del decreto-legge 138/2011 e articolo 25, comma 4, del decreto-legge 1/2012. In tema di dimensionamento territoriale del servizio, cfr. articolo 3-bis, comma 1, decreto-legge 138/2011.

dello schema tipo di contratto di servizio, debbano mantenere distinte le informazioni inerenti ai servizi ricadenti all'interno del perimetro sottoposto a regolazione da quelle concernenti gli eventuali servizi esterni al medesimo perimetro, almeno per quanto attiene ai contenuti minimi di cui al presente procedimento.

5. Condizioni di partecipazione

- 5.1 Le osservazioni al documento per la consultazione 514/2023/R/RIF, pur manifestando apprezzamento per l'orientamento teso a valorizzare, ai fini della selezione degli operatori, il rispetto degli obblighi previsti dalla regolazione, la capacità economico-finanziaria adeguata al valore economico del servizio da svolgere, nonché il possesso dei relativi requisiti tecnici, hanno evidenziato talune difficoltà implementative.
- 5.2 In particolare, sono state indicate difficoltà operative nella verifica della *compliance* regolatoria dei concorrenti da parte degli ETC, potendo determinare *de facto* effetti eccessivamente restrittivi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione. Al riguardo, alcuni rispondenti hanno richiamato la portata del principio di tassatività delle cause di esclusione, previsto dall'articolo 10 del d. lgs. 36/2023, e delle correlate previsioni dell'articolo 94 del medesimo decreto legislativo in materia di cause automatiche di esclusione.
- 5.3 Con riferimento ai richiamati parametri normativi, alcune osservazioni hanno prefigurato profili di potenziale criticità con l'orientamento illustrato nel documento per la consultazione 514/2023/R/RIF relativamente al rilievo riconosciuto, in termini di eventuale esclusione dalla procedura di gara, alla "*perdurante inosservanza degli obblighi previsti dalla regolazione da parte dei gestori nei pregressi periodi di svolgimento del servizio*".
- 5.4 Tali elementi sono stati sviluppati da taluni dei rispondenti anche riguardo alla fattispecie, presa in considerazione nel documento per la consultazione, di soggetti partecipanti alla gara che non abbiano mai gestito, neppure in forma di partecipazione, il servizio di gestione dei rifiuti in Italia. In particolare, sono state evidenziate difficoltà operative nella verifica della *compliance* regolatoria qualora lo schema di bando contenesse una previsione vincolante per gli enti affidanti.
- 5.5 Tra le osservazioni emerse in consultazione, si ritiene opportuno accogliere, in particolare, quelle che consentono maggiormente di esplicitare l'allineamento con la disciplina generale sui contratti pubblici e di semplificare l'attività degli ETC. Nello specifico, risulta utile precisare, nell'ambito dei presenti orientamenti, che:
 - i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale sono definiti dall'ETC nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nella normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici;
 - l'ETC per la dimostrazione del possesso di adeguate capacità tecniche e professionali, può richiedere evidenza del passato svolgimento di servizi analoghi rispetto a quelli oggetto di affidamento, indicando anche gli obblighi

di servizio e gli *standard* generali di qualità tecnica e contrattuale previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente;

- gli operatori potranno fornire la dimostrazione del possesso delle suddette capacità tecniche e professionali anche utilizzando le informazioni e i dati registrati e comunicati ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente;
- con riferimento ai requisiti speciali di carattere tecnico-professionale, l'ETC può richiedere, nel caso in cui il soggetto partecipante alla gara non abbia mai gestito, neppure in forma di partecipazione, il servizio di gestione dei rifiuti in Italia, evidenza della *compliance* alla normativa eurounitaria del rispetto di *standard* regolatori previsti nel Paese di origine qualora non inferiori a quelli fissati dall'Autorità.

5.6 Si ritiene, infine, opportuno prevedere – come indicato nella sezione relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica – che le informazioni desumibili dal *track record* dell'operatore possano essere valorizzate non già ai fini dell'ammissione alla procedura, ma nell'ambito della *scoring function* complessiva.

6. Valore dell'affidamento

6.1 Nel documento per la consultazione 514/2013/R/RIF, l'Autorità ha indicato che ai fini della determinazione del valore da porre a base di gara, i criteri stabiliti dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente debbano rappresentare il necessario e primario riferimento per la determinazione dei costi massimi riconoscibili ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani e si debba conseguentemente fare riferimento al valore massimo delle entrate tariffarie come risultanti dall'ultimo piano economico finanziario approvato.

6.2 Al riguardo è opportuno ricordare che tale valore è elaborato dall'ETC sulla base delle ipotesi di sviluppo attese dal nuovo affidamento a partire dalle risultanze della precedente gestione e costituisce la proiezione per tutto il periodo di affidamento dei costi di gestione e di investimento, e dei proventi in tariffa relativi al servizio da affidare secondo la metodologia tariffaria *pro tempore* vigente.

6.3 Taluni rispondenti hanno inoltre suggerito di poter far riferimento per la determinazione delle entrate tariffarie all'ultimo piano economico finanziario (PEF) definito dall'ETC in luogo del PEFA qualora non ancora elaborato.

6.4 Rispetto a tale profilo l'Autorità è orientata a prevedere che:

- il valore dell'affidamento è determinato dall'ETC e indicato nel PEFA di gara;
- il PEFA di gara è elaborato dall'ETC a partire dall'ultimo PEF approvato, sulla base delle ipotesi di sviluppo attese dal nuovo affidamento.

7. Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte

- 7.1 Con riferimento ai criteri di aggiudicazione l’Autorità, con la finalità di valorizzare sia la componente tecnico qualitativa, sia la componente economica delle proposte presentate, ritiene opportuno confermare quanto prospettato nel primo documento per la consultazione in relazione all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
- 7.2 Tenuto inoltre conto delle priorità di sviluppo del settore, connesse ai necessari interventi di rafforzamento infrastrutturale e innalzamento dei livelli di qualità, ma anche delle potenzialità non ancora pienamente valorizzate, legate, ad esempio, all’introduzione di tecnologie più avanzate in alcune filiere o di processi innovativi volti a massimizzare le attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, l’Autorità ritiene opportuno limitare l’incidenza dell’offerta economica, prevedendo un tetto massimo pari al 30%.
- 7.3 Tale impostazione è volta, peraltro, a sostenere il raggiungimento degli obiettivi ambientali dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale e conseguentemente a supportare il finanziamento di iniziative di potenziamento sia tecnologico che di processo.
- 7.4 D’altra parte, tale impostazione trova fondamento nella metodologia tariffaria che, in una visione fondata sulla *Circular Economy*, ha introdotto specifici strumenti regolatori volti a incentivare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di raccolta differenziata e di valorizzazione dei materiali, tenendo conto degli effettivi risultati conseguiti e delle soluzioni tecnologiche innovative adottate, contemperando l’esigenza di sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni con la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti finali.
- 7.5 In quest’ottica, al fine di favorire la presentazione di offerte finalizzate ad apportare migliorie al servizio, l’Autorità è orientata a confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione 514/2023/R/RIF, prevedendo che possano essere contemplate non solo offerte che presentino miglioramenti dei profili tecnici con riduzioni dei costi rispetto a quelli posti a base di gara, ma anche offerte che prevedano miglioramenti dei profili tecnici con possibili incrementi dei costi a base di gara.
- 7.6 In particolare, a tutela del principio di parità di trattamento e non discriminazione dei partecipanti alla gara e in ossequio al principio di imparzialità dell’azione amministrativa, si prevede che l’ETC, qualora ritenga opportuno avvalersi di tale ultima opzione, debba espressamente indicare nel bando di gara l’obbligo per tutti i partecipanti di presentare due coppie di offerte tecniche ed economiche⁹:
- a. la prima che possa prevedere miglioramenti dei profili tecnici e riduzioni dei costi rispetto a quelli posti a base di gara;

⁹ Tale facoltà in capo all’ETC appare peraltro coerente anche con l’orientamento sviluppatosi in sede giurisprudenziale come, da ultimo, evidenziato nella sentenza Consiglio di Stato 22 maggio 2024, n.4537.

- b. la seconda che presenti miglioramenti dei profili tecnici rispetto a quelli a base d'asta, con possibili incrementi dei costi posti a base di gara.
- 7.7 L'Autorità, inoltre, è orientata a prevedere che alle coppie di offerte di cui al precedente punto siano attribuiti *ex ante* gli stessi pesi. Nell'ambito di ciascuna coppia potranno invece essere previste diverse incidenze delle componenti tecniche ed economiche, fermo restando il tetto massimo del 30% (ad esempio, stabilendo un peso maggiore per profili tecnici e/o innovativi nel caso di cui alla lettera *sub b*). Le medesime offerte concorrono così a formare una unica graduatoria, sulla base dei punteggi predefiniti dall'ETC.

Offerta tecnica

- 7.8 I criteri per la valutazione dell'offerta tecnica sono improntati a stimolare la selezione di operatori che, a partire dai principi e dagli obiettivi di carattere ambientale dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale, siano in grado di offrire le migliori soluzioni in termini di qualità del servizio agli utenti finali, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, nonché iniziative di potenziamento gestionale, volte prioritariamente a superare le principali carenze riscontrate nell'ambito territoriale di affidamento.
- 7.9 La determinazione degli elementi che costituiscono i criteri su cui valutare l'offerta tecnica costituisce pertanto un passaggio centrale nell'ambito della procedura concorsuale, dal momento che richiede sia un rilevante sforzo elaborativo da parte dell'ETC nel predisporre i necessari documenti di programmazione sulla base degli obiettivi stabiliti, sia un grande impegno da parte dei concorrenti nel declinare le misure puntuali e i possibili miglioramenti conseguibili nell'ambito delle rispettive proposte.
- 7.10 In tale ottica, in considerazione del progressivo affinamento della regolazione della qualità tecnica con l'identificazione di sistemi di *standard* sempre più esaustivi, la maggioranza dei rispondenti ha condiviso l'ipotesi prospettata dall'Autorità di prevedere una chiara esplicitazione di criteri di valutazione delle offerte fondati su principi e obiettivi derivanti dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia ambientale, evidenziando l'esigenza che gli stessi vengano comunque declinati anche su un piano di piena ottemperanza con le pertinenti previsioni delle programmazioni regionali.
- 7.11 L'Autorità intende poi accogliere favorevolmente l'ipotesi segnalata da taluni rispondenti circa l'opportunità di considerare l'introduzione di ulteriori criteri di valutazione volti a valorizzare specifici elementi integrativi o innovativi, sia dal punto di vista della tipologia di prestazione offerta, sia in termini di valorizzazione di eventuali esperienze pregresse già maturate.
- 7.12 Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'orientamento relativo alla possibilità di considerare, nell'ambito dei criteri di valutazione, fattori tesi a premiare un *track*

record positivo nelle precedenti esperienze gestionali da parte dei partecipanti alla gara.

- 7.13 Pertanto, tenendo anche conto delle osservazioni pervenute, l’Autorità intende organizzare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica in quattro distinte categorie:
- A. la prima relativa alla programmazione posta a base di gara;
 - B. la seconda avente ad oggetto la progettazione e la struttura tecnico-gestionale oggetto di offerta;
 - C. la terza riguardante gli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnici inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative;
 - D. la quarta relativa alla possibilità di considerare punteggi premianti per i partecipanti che presentino un *track record* regolatorio e ambientale positivo nelle gestioni preesistenti.
- 7.14 L’Autorità è orientata a prevedere che di norma l’ETC distribuisca equamente il punteggio tra le categorie A e B sopra individuate, prospettando l’assegnazione alle categorie C e D di un peso nel complesso non superiore al 30% nell’ambito dell’offerta tecnica.
- 7.15 Nella categoria A potranno pertanto trovare collocazione i criteri volti a valutare i miglioramenti offerti a partire dagli obiettivi ambientali dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale, coerentemente alla loro declinazione nell’ambito della programmazione regionale, e dalle disposizioni regolatorie in materia di qualità e monitoraggio dei risultati ambientali *pro tempore* vigenti. A tal fine, potrà farsi riferimento, tra gli altri, a:
- a) il miglioramento dell’obiettivo di raccolta differenziata rispetto a quello indicato nel bando di gara;
 - b) l’incremento della percentuale di riutilizzo rispetto a quanto previsto nel bando di gara;
 - c) lo sviluppo di raccolte dedicate a frazioni specifiche, ove non precedentemente previste (ad esempio, tessili, prodotti assorbenti per la persona, terre da spazzamento e prodotti da fumo);
 - d) il miglioramento del valore del macro-indicatore *RI* “*Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore*” e dell’indicatore *QLT_{RD_FO}* “*Qualità della raccolta differenziata della frazione organica*” ai sensi degli artt. 6 e 7 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF rispetto a quello indicato nel bando di gara;
 - e) il miglioramento del valore dell’indicatore *H* “*Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata*” ai sensi all’articolo 8 della delibera di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) rispetto a quello indicato nel bando;

- f) l'offerta di *standard* minimi ulteriori o migliorativi rispetto a quelli previsti nello schema della qualità indicato nel bando di gara, ovvero l'offerta di uno schema della qualità migliorativo;
 - g) l'offerta di iniziative ulteriori tese a informare e sensibilizzare gli utenti sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo, sulle attività necessarie alla sua chiusura nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
 - h) l'introduzione di strumenti volti alla quantificazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze.
- 7.16 Si intende, inoltre, confermare che la specifica declinazione e i pesi dei suddetti criteri, eventualmente organizzati in sub-criteri, sia demandata agli ETC in relazione al grado di maturità gestionale riscontrato all'avvio della procedura di selezione e dei connessi risultati conseguiti in termini di qualità del servizio offerto e raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- 7.17 In tal senso risulta essenziale che l'ETC definisca le caratteristiche minime del servizio da affidare, sia in termini di specifiche tecniche che di clausole contrattuali, anche tenendo conto degli *standard* minimi già disposti dai CAM.
- 7.18 Con riferimento alla categoria A, potrebbero pertanto assumere maggiore rilevanza criteri quantitativi di valutazione sulla base di punteggi predefiniti da attribuire in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
- 7.19 Con riferimento al punto B assume invece rilevanza la dimostrazione da parte degli offerenti di effettive capacità progettuali ed esecutive per il raggiungimento dei *target* individuati dall'ETC, anche in termini di struttura tecnico-gestionale necessaria per l'esecuzione e la gestione del servizio.
- 7.20 Dovranno pertanto essere predisposti progetti di fattibilità o schede tecniche che diano conto delle modalità e delle strutture organizzative e tecniche individuate per realizzare le migliorie proposte secondo la programmazione temporale offerta, con particolare riferimento a:
- le modalità organizzative del servizio in termini di personale, automezzi, attrezzature e materiali necessari allo svolgimento di ciascuna delle attività, nonché di ogni altro elemento espressamente richiesto nella documentazione di gara;
 - le modalità esecutive del servizio, in termini di pianificazione operativa illustrando anche le azioni da implementare per garantire adeguati livelli di continuità e sicurezza del servizio;
 - delle modalità di attuazione delle iniziative di sensibilizzazione e informazione degli utenti nonché dei piani di formazione del personale;
 - degli elementi organizzativi ed esecutivi connessi a eventuali proposte migliorative o innovative rispetto a *target* individuati dall'ETC, con

illustrazione dettagliata delle tempistiche di implementazione e dei benefici attesi.

- 7.21 In considerazione dei maggiori margini di discrezionalità connessi alla valutazione di tale profilo, a tutela della trasparenza della procedura di aggiudicazione, si ritiene utile evidenziare la necessità che l'ETC, oltre a mettere a disposizione un esaustivo corredo informativo, individui puntualmente gli elementi che i concorrenti dovranno fornire ai fini della valutazione dell'adeguatezza e dell'affidabilità del progetto.
- 7.22 Con riferimento al punto C si prevede, infine, la possibilità di individuare ulteriori elementi migliorativi connessi all'introduzione di specifiche misure innovative volte all'ottimizzazione dei profili tecnici del servizio, tra le quali:
- misure che comportino un minore impatto ambientale riconducibile al trasporto dei rifiuti coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) in termini di riduzione delle emissioni del trasporto, nel rispetto dei principi di prossimità di cui all'art. 181, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e di concorrenza di cui all'art. 108, comma 7 del d.lgs. 36/2023
 - misure innovative volte all'ottimizzazione del servizio di gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla razionalizzazione delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento, al miglioramento dei tassi di riciclo, nonché al contributo di recupero di materie prime critiche;
 - strumenti di misurazione del rifiuto conferito, anche in assenza di tariffazione puntuale;
 - iniziative connesse alla riduzione dei rifiuti abbandonati;
 - misure volte al contenimento della morosità;
 - eventuali e ulteriori misure premianti previste nei CAM.
- 7.23 Con riferimento al punto D, l'ETC può prevedere di assegnare un punteggio agli operatori che, nell'ambito delle pregresse gestioni, abbiano conseguito livelli di *compliance* regolatoria e ambientale soddisfacenti. In particolare, potranno assumere rilevanza specifici profili di competenza del gestore in ordine alla regolazione tariffaria e della qualità del servizio, ovvero al raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di riutilizzo in linea con i *target* previsti dalla normativa eurounitaria e nazionale e dalle programmazioni regionali e/o all'evidenza di un incremento significativo dei citati livelli nei precedenti affidamenti.
- 7.24 Infine, si ritiene opportuno prevedere che l'ETC scelga i metodi di valutazione in modo da rendere confrontabili le *performance* degli operatori per l'intero periodo considerato stabilendo, in particolare, il peso da attribuire a ciascun criterio tenuto conto della distanza temporale tra la prevista realizzazione dei *target* offerti e il momento della proposta con incidenze decrescenti nel tempo.

Offerta economica

- 7.25 Le proposte elaborate nell'ambito dell'offerta tecnica dovranno essere valorizzate in applicazione degli strumenti previsti dalla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente.
- 7.26 Con riferimento all'orientamento prospettato dall'Autorità per la formazione delle offerte economiche, volto a prediligere criteri che abbiano riflessi sulle condizioni di adeguamento dei costi riconosciuti rispetto a offerte che comportino una variazione degli stessi in una o più annualità del periodo di affidamento, si è registrata una generale convergenza.
- 7.27 L'Autorità è pertanto orientata a consolidare tale orientamento prevedendo che la pressione competitiva si esprima sui parametri che incidono sul limite annuale di crescita delle entrate tariffarie. Si ritiene inoltre opportuno confermare – anche alla luce delle tempistiche di entrata in vigore del presente provvedimento, illustrate al paragrafo 9 - la possibilità di valutare, in sede di definizione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che dovrebbe trovare applicazione a partire dal 2026, l'adozione di ulteriori elementi regolatori per la valorizzazione dell'offerta economica.
- 7.28 In tale ottica, l'Autorità è orientata a confermare che possano verificarsi le seguenti possibili configurazioni di offerta economica che prevedano:
- a) in caso di proposte con possibili miglioramenti dei profili tecnici e con possibili riduzioni dei costi a base di gara, un eventuale incremento del coefficiente di recupero produttività X_a (anche oltre il valore massimo previsto e, in ogni caso, poi non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento) e una possibile riduzione del valore dei coefficienti QL_a e PG_a e dei costi operativi incentivanti ($COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$), rispetto ai valori indicati nel PEFA a base di gara¹⁰, per tutta la durata del periodo di affidamento;
 - b) unicamente nell'ipotesi in cui l'ETC abbia previsto l'obbligo per tutti i partecipanti di presentare due coppie di offerte tecniche ed economiche, nell'ambito dell'offerta che prevede proposte migliorative con incrementi dei costi a base di gara (di cui al punto 7.6, *sub b*), una possibile maggiore valorizzazione dei coefficienti QL_a e PG_a e degli eventuali $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ rispetto ai valori indicati nel PEFA a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento.
- 7.29 Si ribadisce infine che, in coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici, non potranno comunque concorrere al ribasso determinate categorie di costi quali, in particolare, gli oneri di sicurezza e i costi del personale.
- 7.30 Infine, come per l'offerta tecnica, si ritiene opportuno prevedere che l'ETC scelga i metodi di valutazione in modo da consentire la confrontabilità delle offerte economiche per l'intero periodo considerato, stabilendo il peso da attribuire a ciascun

¹⁰ I parametri che individuano il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie sono valorizzati con riferimento alle sole attività oggetto di affidamento.

criterio tenuto conto, in misura decrescente, della distanza temporale tra il miglioramento offerto e il momento della proposta, anche per tener conto delle possibili evoluzioni della regolazione rispetto ai parametri oggetto di offerta.

8. Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale

- 8.1 L'orientamento dell'Autorità volto a includere nell'ambito di applicazione dell'emanando schema tipo di bando anche le procedure di selezione del socio privato ha raccolto un generale apprezzamento.
- 8.2 Alcuni rispondenti hanno altresì rappresentato l'esigenza di introdurre specifiche misure relativamente agli aspetti di peculiarità delle procedure selettive dirette alla costituzione di un partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale.
- 8.3 Infine, alcuni rispondenti hanno rappresentato l'esigenza che alcuni elementi dello schema di bando tipo debbano valere anche per gli affidamenti *in house*. Tuttavia, è opportuno ribadire, come precisato peraltro nel documento per la consultazione 514/2023/R/RIF che l'ambito di applicazione dello schema tipo di bando di gara comprende i casi di affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché quelli di affidamento a società mista, limitatamente agli aspetti concernenti la selezione del soggetto privato da svolgersi in coerenza con la procedura di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito: d.lgs. 175/2016).
- 8.4 Sulla scorta delle osservazioni precedentemente riportate, l'Autorità è orientata a prevedere che – ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al menzionato d.lgs. 175/2016 – il socio privato, nell'ambito dell'affidamento a società mista di cui all'articolo 16 del d.lgs. 201/2022, venga selezionato sulla base di una procedura coerente con le previsioni illustrate nel presente documento nonché con le seguenti misure specifiche:
- facoltà per l'ETC di attribuire, con riferimento al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, un peso all'offerta tecnica non inferiore al 60%;
 - possibilità di individuazione da parte dell'ETC profili tecnici da considerare quale base di gara per la redazione delle offerte tecniche, con possibile attribuzione di un punteggio maggiore ai criteri di cui alla categoria D relativamente al *track record* regolatorio e ambientale nelle gestioni preesistenti;
 - con riferimento all'offerta economica, facoltà dell'ETC di prevedere l'attribuzione di un punteggio a due diversi *set* di criteri: uno relativo ai ribassi tariffari, coerentemente con quanto illustrato nel punto 7.28 *sub a*) del presente documento; l'altro, riguardante gli incrementi di patrimonio netto della società mista, sotto forma di conferimenti di capitale.

9. Entrata in vigore

- 9.1 Nell'ambito dei contributi al documento per la consultazione 514/2023/R/RIF, alcuni rispondenti hanno evidenziato l'opportunità di previsioni specifiche sull'entrata in vigore delle misure regolatorie in questione.
- 9.2 In particolare, alcuni soggetti hanno proposto di calibrare le tempistiche di entrata in vigore, fissando in proposito un termine congruo che ne permetta un'applicazione sull'intero territorio nazionale anche in ragione degli elementi differenziali degli assetti organizzativi del settore della gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
- 9.3 Come noto, la gestione del ciclo dei rifiuti presenta un assetto organizzativo caratterizzato da rilevanti elementi di disomogeneità nelle configurazioni istituzionali territoriali/locali, nelle scelte compiute a livello di programmazione regionale e in quelle relative al perimetro di attività affidate in gestione o espletate in condizioni di mercato.
- 9.4 Le considerazioni illustrate permettono di rilevare l'opportunità di fissare un termine di entrata in vigore dello schema tipo di bando di gara che sia adeguato a consentirne un'applicazione consapevole da parte degli ETC nelle diverse aree del Paese.
- 9.5 Al riguardo si ritiene utile proporre che l'emanando schema non si applichi alle procedure già avviate al momento della sua pubblicazione e che, comunque, entri in vigore non oltre il 1° gennaio 2026.